



Comune di Piazzatorre
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con deliberazione G.C. n.3/1 in data 16.02.2009

INDICE

<i>Art. 1 - Conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma - Presupposti di legittimità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Tipologie di incarichi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Forme contrattuali di conferimento degli incarichi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi - Requisiti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 - Programmazione del fabbisogno di collaborazioni autonome</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 - Procedura di conferimento degli incarichi</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Entrata in vigore – Abrogazioni</i>	<i>pag. 8</i>

Art. 1
Conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma
- Presupposti di legittimità

1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità :
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente stesso;
 - b. deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 2
Tipologie di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma si distinguono in base alle seguenti tipologie :
 - a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
 - b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente.
 - c. "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'ente
 - d. "incarico di collaborazioni" non configurabili come studio, ricerca e consulenza.

Art. 3
Forme contrattuali di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - a. "contratto di lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
 - b. "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo

- occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
- c. “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :
- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
 - necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempre che rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo.

Art. 4

Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi - Requisiti

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
 - a. professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione è obbligatoria;
 - b. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un’attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
 - c. esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l’esecuzione della stessa non sia condizionata all’iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
 - d. dipendenti pubblici o privati;
 - e. soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di incarico.
2. La particolare competenza universitaria dei soggetti a cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso di laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore
3. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell’amministrazione di appartenenza

del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa amministrazione l'effettuazione della prestazione.

Art. 5

Programmazione del fabbisogno di collaborazioni autonome

1. I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo comma.
2. Il Consiglio Comunale, annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del responsabile del procedimento/segretario comunale al conferimento degli incarichi previsti dal programma e dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:
 - la professionalità richiesta
 - la tipologia dell'incarico (consulenza, studio, ricerca, collaborazione)
 - il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce
 - motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno
 - spesa prevista nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 7
 - durata prevista.
3. Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale

Art. 6

Procedura di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.
2. La determinazione a contrattare e la procedura per il conferimento degli incarichi esterni sono di esclusiva competenza della Giunta.
3. La determinazione a contrattare deve dare atto del preventivo avvenuto accertamento che :
 - a. il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;
 - b. l'incarico si riferisce alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge (indicando gli estremi della disposizione di legge) o previste dal programma di

- cui all'art. 5 (indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del programma);
- c. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
 - d. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e la particolare e comprovata competenza anche universitaria richiesta per il conferimento dell'incarico è quella prevista dall'art. 4
 - e. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
4. La determinazione a contrattare, sempre a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve contenere i seguenti elementi e allegati:
- a. l'oggetto della prestazione con la specificazione dell'obiettivo, del progetto o del programma di governo dell'ente cui lo stesso è correlato;
 - b. le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
 - c. la durata;
 - d. la misura del compenso per la quale è necessaria la dimostrazione della proporzionalità economica rispetto all'utilità da conseguirsi dall'amministrazione;
 - e. l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
 - f. la dichiarazione del Responsabile del procedimento/Segretario comunale che attiva la procedura di conferimento dell'incarico dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'area interessata, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro.
 - g. l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale, strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico, richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
 - titoli culturali e professionali;
 - esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;
 - h. l'indicazione dei seguenti requisiti di ordine generale il cui possesso è condizione necessaria per la ammissione alla procedura comparativa e per l'assunzione dell'incarico:
 - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea
 - godimento dei diritti civili e politici
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
 - conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali
 - j. la precisazione che l'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirante alla individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basata sugli elementi curriculari di qualità dei candidati, sulle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti dalle

peculiarità dell'incarico, secondo criteri indicati nell'avviso di indizione della procedura comparativa.

5. Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico:
 - a. nel caso in cui a seguito di procedura comparativa indetta non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste;
 - b. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili ente.
 - c. quando la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze, così singolari, da non consentire forme di comparazione;
 - d. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - e. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei soggetti attuatori.
6. Il contratto di conferimento dell'incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. La decorrenza dell'incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web dell'ente
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
 - delle responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - dei profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - dei profili economici.
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e all'utilità conseguita dall'amministrazione. La determinazione deve avvenire, con riferimento anche ai valori di mercato, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Allo scopo di individuare la congruità del compenso con la prestazione richiesta il responsabile di area effettuerà una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali e altre amministrazioni e, ove possibile, farà riferimento ai compensi normalmente corrisposti per

prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

7. Con cadenza annuale il responsabile del procedimento/Segretario comunale inoltrerà alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre precedente il cui importo di spesa è superiore a € 5.000,00.
8. La stipulazione del contratto di affidamento di incarico esterno avviene nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti. Il contratto, anche ai fini della decorrenza dell'incarico conferito, assume efficacia dal giorno della pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Web dell'ente.
9. Tutti i provvedimenti concernenti incarichi esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato devono essere pubblicati sul sito web del Comune. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. A cura del Servizio Segreteria gli elenchi degli incarichi da essi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Il responsabile del procedimento/segretario controlla il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo e verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento/segretario può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del procedimento/Segretario può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
11. Gli incarichi di assistenza e difesa in giudizio sono conferiti, "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia, con motivata determinazione dal responsabile del procedimento/segretario, ad avvocati iscritti nell'elenco dei professionisti e degli studi associati, a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia.
12. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento i seguenti incarichi consistenti in prestazioni di servizi per il cui affidamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici):
 - a. incarichi inerenti le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b. incarichi relativi a prestazioni per la attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/1994, in materia di

prevenzione antincendio ai sensi della legge n. 818/1984 e in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo di cui al DPR 293/2002;

- c. incarichi concernenti rilevazioni previste per legge (in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti ecc.);
- d. incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- e. incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- f. incarichi, di importo non superiore a € 500,00 IVA esclusa, relativi a prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani e programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

Art. 7

Entrata in vigore – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della normativa del presente articolo cessa l'efficacia di ogni altra disposizione, riguardante la materia del conferimento degli incarichi esterni contenuta nei vigenti regolamenti del Comune, con essa incompatibile.